

# Tutela d'urgenza pro erogazione di finanziamento disposto dal Decreto Liquidità

di [Roberto Molteni](#)

Pubblicato il 4 Febbraio 2021

In questo contributo analizziamo tre ordinanze emesse da tre diversi tribunali in merito alla questione, di strettissima attualità, se sia possibile o meno invocare la tutela d'urgenza per chiedere l'emissione di un provvedimento che obblighi un istituto di credito ad erogare il finanziamento emergenziale disposto dal Decreto Liquidità, poi convertito nella Legge n. 40/2020, a contrasto della nota pandemia Covid 19. Il contenzioso in essere riguarda il dubbio se la banca abbia o meno la possibilità di valutare la concessione del finanziamento agevolato.

## Erogazione di finanziamento ex Decreto Liquidità e tutela d'urgenza

Il dibattito sull'argomento è davvero articolato ed i primi commenti dottrinari sembrano concordi nell'affermare l'opacità del dettato normativo, il principale motivo per cui i giudici di merito investiti della questione sono giunti ad approdi diametralmente opposti.

Tuttavia, parere di chi scrive, il dato normativo appare invero univoco e la denunciata mancanza di chiarezza sembra piuttosto essere un alibi per suffragare soluzioni più o meno creative.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 13 lett. m) del [Decreto Legge n. 23/2020](#) ha previsto, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all'emergenza da Covid 19, una procedura semplificata per accedere al Fondo di Garanzia, con copertura del 100%, dei nuovi finanziamenti fino ad € 25.000,00 (poi diventati € 30.000,00 a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione).



La durata del finanziamento può essere fino a 120 mesi (prima della legge di conversione era 72 mesi) e l'importo richiesto può essere pari al massimo al 25% del fatturato 2019 oppure al costo salariale per le aziende costituite dal 1/1/ 2019 in avanti.

NdR: Potrebbe interessarti anche: [Fondo Centrale di Garanzia: modifiche dal Decreto Liquidità](#)

## Fondo di Garanzia: soggetti esclusi e soggetti beneficiari

Sono esclusi dalla platea dei possibili beneficiari coloro che abbiano finanziamenti che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

In favore di tali soggetti beneficiari, prosegue l'art. 13 lettera m):

*“l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”.*

## La valutazione dei requisiti da parte delle Banche

### Il parere ambiguo del Tribunale di Monza

Come dicevamo, secondo il [Tribunale di Monza](#) (ordinanza del 24/12/2020

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**